

VALENTINI GLASS & COMPONENTS S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(VERSIONE n. 01/2026)

1. Introduzione e definizioni

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rapporti contrattuali B2B intercorrenti tra il Venditore e l'Acquirente aventi ad oggetto la vendita/fornitura di Beni commercializzati dal Venditore. Le presenti condizioni generali di vendita, unitamente alle Conferme d'Ordine del Venditore, si configurano quale contratto di vendita ai sensi dell'art. 1470 del codice civile, mediante il quale il Venditore trasferisce all'Acquirente la proprietà dei Beni descritti nella Conferma d'Ordine, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo. Le presenti condizioni generali, anche unitamente alle Conferme d'Ordine del Venditore, costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di vendita/fornitura concluso dal Venditore e, oltre a quanto previsto all'articolo 2 (*Conclusione del Contratto e Condizioni Generali*) che segue, prevalgono su eventuali condizioni adottate o proposte dall'Acquirente, salvo espressa deroga specificamente accettata per iscritto dal Venditore. La natura, le caratteristiche tecniche, le quantità e ogni altra specificazione dei Beni oggetto della fornitura sono indicate nella Conferma d'Ordine, che costituisce parte integrante del contratto unitamente alle presenti condizioni generali.

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita e ai fini dei contratti:

- per Venditore si intende Valentini Glass & Components S.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), Via Sibilla Aleramo 40/A/B/C, codice fiscale e partita IVA 01661450989;
- per Acquirente si intende la persona giuridica o fisica che acquista dal Venditore i Beni per l'esercizio della propria attività professionale o commerciale;
- per Beni si intendono i prodotti commercializzati dal Venditore oggetto della vendita/fornitura, comprensivi degli accessori, delle componenti e delle dotazioni specificate nella Conferma d'Ordine;
- per Ordine si intende la proposta contrattuale formulata dall'Acquirente;
- per Conferma d'Ordine si intende l'accettazione scritta da parte del Venditore dell'Ordine trasmesso dall'Acquirente, contenente la descrizione dei Beni, le quantità, i prezzi e le condizioni di fornitura.

Le presenti condizioni generali sono redatte in triplice lingua, italiano, inglese e spagnolo. Con riferimento ai contratti di vendita conclusi dal Venditore con Acquirenti aventi sede legale in Italia, in caso di discrepanza la versione italiana delle presenti condizioni generali prevarrà sulle altre versioni. Con riferimento ai contratti di vendita conclusi dal Venditore con Acquirenti aventi sede legale al di fuori dell'Italia, in caso di discrepanza la versione inglese delle presenti condizioni generali prevarrà sulle altre versioni.

2. Conclusione del contratto e condizioni generali

Il contratto si perfeziona mediante la Conferma d'Ordine, che si intende vincolante per entrambe le parti. Dal combinato di Ordine e Conferma d'Ordine devono risultare tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi compresi l'indicazione dei Beni oggetto del contratto, le quantità, i prezzi unitari e complessivi, le modalità di pagamento, i termini di consegna indicativi e ogni altra condizione rilevante. In assenza di espressa accettazione scritta, l'Ordine si intende accettato qualora il Venditore dia inizio all'esecuzione della fornitura entro il termine indicato nell'Ordine medesimo o, in mancanza, entro un termine ragionevole. La Conferma d'Ordine prevale su eventuali diverse e/o incompatibili previsioni

contenute nell'Ordine dell'Acquirente. In caso di contrasto tra le presenti condizioni generali e la Conferma d'Ordine, prevalgono le disposizioni contenute nella Conferma d'Ordine.

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a norma dell'art. 1341 del codice civile e prevalgono su eventuali clausole difformi contenute nell'Ordine dell'Acquirente, salvo che queste ultime siano state espressamente e specificamente accettate per iscritto dal Venditore. Ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, qualora il contratto sia concluso mediante moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate, purché le clausole aggiunte siano state espressamente approvate per iscritto dal Venditore. Dopo l'emissione della Conferma d'Ordine, in relazione al relativo specifico Ordine, le modifiche alle presenti condizioni generali devono essere concordate per iscritto tra le parti e non producono effetti se non espressamente sottoscritte da entrambe. Ogni riferimento a cataloghi, depliant, listini prezzi o altra documentazione commerciale del Venditore ha valore meramente indicativo e non vincola il Venditore, salvo espressa pattuizione contraria contenuta nella Conferma d'Ordine.

3. Caratteristiche dei Beni

I Beni oggetto della fornitura sono quelli specificatamente indicati nella Conferma d'Ordine. Le caratteristiche tecniche principali dei Beni sono riportate nel disegno condiviso con il l'Acquirente per sua accettazione. Con la Conferma d'Ordine saranno indicate e descritte le caratteristiche principali del/i prodotto/i sulla base di quanto richiesto dall'Acquirente nei limiti delle caratteristiche del prodotto del Venditore.

L'Acquirente è tenuto a verificare, al momento della consegna, la corrispondenza del materiale così come indicato nel documento condiviso per accettazione e a segnalare tempestivamente al Venditore eventuali mancanze o difformità, a pena di decadenza dal diritto di elevare contestazioni sulla vendita/fornitura. L'Acquirente riconosce e accetta che tutta la documentazione condivisa costituisce informazione riservata del Venditore e si impegna a non divulgarla a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

Il Venditore garantisce che i Beni sono conformi alle specifiche tecniche indicate nella Conferma d'Ordine, nonché agli standard normativi in materia di sicurezza applicabili alla data di consegna. Eventuali difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella Conferma d'Ordine che non pregiudichino in modo sostanziale l'idoneità dei Beni all'uso cui sono destinati non costituiscono vizio e non danno diritto all'Acquirente di rifiutare i Beni o di chiedere la riduzione del prezzo o qualsivoglia altro rimedio, fermo in ogni caso quanto previsto al seguente articolo 7 (*Responsabilità*).

4. Prezzi e pagamento

I prezzi dei Beni sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale o di altro genere applicabile. I prezzi si intendono Ex Works presso lo stabilimento o il magazzino del Venditore, secondo quanto specificato nella Conferma d'Ordine. Le spese di trasporto, imballaggio, assicurazione, sdoganamento e ogni altro onere accessorio sono a carico dell'Acquirente, salvo diversa pattuizione scritta espressamente indicata nella Conferma d'Ordine. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi indicati nei propri listini in qualsiasi momento, fermo restando che le modifiche non si applicano alle Conferme d'Ordine già perfezionate alla data della variazione. Qualora tra la data della Conferma d'Ordine e la data di consegna intercorra un periodo superiore a novanta giorni, il Venditore si riserva il diritto di adeguare i prezzi in misura

corrispondente alle variazioni dei costi delle materie prime, della manodopera, delle forniture, dell'energia e dei trasporti intervenute nel periodo, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato secondo le modalità e i termini indicati nella Conferma d'Ordine. In assenza di diversa pattuizione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Venditore, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Il ritardo nel pagamento, anche parziale, del corrispettivo comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, nonché il diritto del Venditore di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e di rifiutare l'evasione di altri Ordini/Conferme d'Ordine fino all'integrale soddisfacimento del credito.

L'Acquirente non potrà sospendere, ritardare o rifiutare i pagamenti né operare compensazioni tra i crediti vantati dal Venditore e eventuali crediti, pretese o contestazioni dell'Acquirente, salvo che tali crediti, pretese o contestazioni siano stati definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato oppure siano stati espressamente riconosciuti per iscritto dal Venditore.

L'eventuale proposizione di contestazioni relative ai Beni forniti, alla loro conformità, alla garanzia, all'esecuzione del contratto o ad altri rapporti intercorrenti tra le parti non autorizza l'Acquirente a sospendere, ritardare o ridurre i pagamenti dovuti.

5. Modalità e termini di consegna - Ex Works

Salvo differenti condizioni di consegna concordate tra il Venditore e l'Acquirente risultanti dalla Conferma d'Ordine, la consegna dei Beni avviene secondo modalità Ex Works presso lo stabilimento o il magazzino del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine, in conformità agli Incoterms 2020 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale e fermo restando in ogni caso quanto previsto nelle presenti condizioni generali.

La consegna si intende effettuata e perfezionata nel momento in cui i Beni sono messi a disposizione dell'Acquirente e/o dello spedizioniere incaricato, presso lo stabilimento o il magazzino del Venditore, e determina contestualmente il trasferimento del rischio di perimento o deterioramento dei Beni in capo all'Acquirente. L'Acquirente è tenuto a ritirare i Beni entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta messa a disposizione, salvo sia stato altrimenti concordato tra il Venditore e l'Acquirente e, in tal caso, fermo restando l'obbligo dell'Acquirente di comunicare per iscritto al Venditore la data del ritiro dei Beni con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

Decorso il termine per il ritiro dei Beni senza che l'Acquirente vi abbia provveduto, il rischio di perimento o deterioramento dei Beni è comunque già automaticamente trasferito all'Acquirente e il Venditore ha diritto di addebitare all'Acquirente le spese di custodia e magazzinaggio, ovvero di risolvere il contratto trattenendo l'eventuale acconto versato a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Laddove la Conferma d'Ordine abbia ad oggetto più di un Bene, il Venditore si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali e graduali dei Beni ordinati, qualora esigenze produttive, logistiche o di approvvigionamento non consentano di (o rendano maggiormente oneroso) rendere disponibili contemporaneamente tutti i Beni oggetto della Conferma d'Ordine. In caso di consegne parziali, ciascuna consegna costituisce un rapporto autonomo e l'Acquirente è tenuto a ritirare i Beni consegnati. Resta inteso che eventuali consegne parziali e graduali non comporteranno modifiche nei termini e nelle modalità di pagamento.

I termini di consegna, anche laddove indicati nella Conferma d'Ordine, si intendono indicativi e non vincolanti. I termini di consegna non hanno carattere essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile,

salvo che le parti abbiano espressamente pattuito per iscritto nella Conferma d'Ordine il carattere perentorio del termine. Il Venditore si impegna a fare ogni ragionevole sforzo per rispettare i termini di consegna indicativi, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali ritardi che non dipendano da dolo o colpa grave del Venditore. L'Acquirente riconosce e accetta espressamente che il Venditore non è responsabile per ritardi dovuti a cause non imputabili alla propria volontà, quali forza maggiore, scioperi, interruzioni dei trasporti, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ritardi dei fornitori, eventi straordinari e imprevedibili, ovvero altre circostanze che rendano impossibile o eccessivamente oneroso il rispetto dei termini indicativi.

6. Garanzia per vizi

Il Venditore garantisce che i Beni sono esenti da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell'art. 1490 del codice civile. La garanzia ha durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di consegna dei Beni e copre esclusivamente i vizi non riconoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della consegna, nonché i difetti di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche espressamente indicate nella Conferma d'Ordine e nella documentazione condivisa. Sono esclusi dalla garanzia i vizi derivanti da normale usura, uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite dal Venditore, mancata manutenzione, interventi di riparazione o modifiche o manutenzioni che non siano effettuati dal Venditore, installazione non corretta o non conforme alle istruzioni fornite dal Venditore, eventi accidentali, calamità naturali, atti di terzi, ovvero altre cause non imputabili al Venditore. Sono altresì esclusi dalla garanzia i vizi derivanti da condizioni ambientali o operative non adeguate (anche per quanto attiene le modalità e le condizioni di deposito e stoccaggio dei Beni) o diverse da quelle richieste esplicitamente dall'Acquirente, dall'impiego di materiali di consumo o ricambi non originali.

L'Acquirente decade dal diritto di far valere i vizi se non li denuncia al Venditore entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 del codice civile. La denuncia deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di messaggio di posta elettronica con conferma di lettura/recezione recapitato agli indirizzi utilizzati per l'invio della Conferma d'Ordine secondo quanto previsto al seguente articolo 16 (*Comunicazioni*), e dunque tra l'altro con esclusione a titolo esemplificativo di comunicazioni via chat, social, telefono ecc., e deve contenere una descrizione dettagliata e circostanziata dei vizi riscontrati, con indicazione specifica delle modalità e delle circostanze nelle quali l'anomalia o il difetto si sono manifestati, delle condizioni di utilizzo dei Beni al momento della scoperta del vizio, degli eventuali interventi di manutenzione o riparazione effettuati, nonché di ogni altro elemento utile per consentire al Venditore di verificare la fondatezza della denuncia. L'Acquirente è tenuto a fornire al Venditore la documentazione probatoria richiesta, che consenta di accertare l'esistenza, la natura e la causa del vizio denunciato. In mancanza di denuncia circostanziata e documentata nei termini e con le modalità sopra indicate, l'Acquirente decade da ogni diritto relativo ai vizi denunciati.

Ricevuta la denuncia, il Venditore ha facoltà di verificare i vizi denunciati mediante proprio personale tecnico o mediante terzi di propria fiducia. L'Acquirente è tenuto a consentire al Venditore o ai suoi incaricati, ove richiesto, l'accesso ai locali ove si trovano i Beni e comunque a prestare ogni collaborazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche. Qualora i vizi denunciati siano riconosciuti fondati da parte del Venditore e rientrino nell'ambito di operatività della garanzia, il Venditore provvede esclusivamente alla sostituzione o riparazione delle parti o dei componenti difettosi (previa definizione di intervento da eseguirsi da parte di operatori terzi), franco fabbrica, a propria discrezione e fermo restando il ripristino della sostanziale utilizzabilità del Bene in questione. È espressamente

esclusa ogni altra forma di rimedio, ivi compresa la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, salvo eventuale diverso rimedio concordato per iscritto tra il Venditore e l'Acquirente. La responsabilità del Venditore è in ogni caso limitata esclusivamente al valore delle parti o dei componenti difettosi sostituiti o riparati, con espressa esclusione di ogni responsabilità per danni ulteriori, diretti o indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo lucro cessante, perdita di chance, danno all'immagine, danno alla reputazione commerciale, interruzione dell'attività produttiva o commerciale, danni a cose o persone, costi di smontaggio e rimontaggio, costi di trasporto, costi di fermo macchina, perdita di prodotti o materiali, danni conseguenti alla difettosità del prodotto. La sostituzione o la riparazione delle parti o dei componenti difettosi non comporta proroga o rinnovo del periodo di garanzia, che continua a decorrere dalla data di consegna originaria dei Beni.

7. Responsabilità

Il Venditore è responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La responsabilità del Venditore è tassativamente limitata al valore dei Beni difettosi, con espressa esclusione di ogni responsabilità per danni ulteriori, diretti o indiretti. Sono espressamente esclusi dalla responsabilità del Venditore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lucro cessante, la perdita di chance, il danno all'immagine, il danno alla reputazione commerciale, l'interruzione dell'attività produttiva o commerciale, i danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo dei Beni, i costi di smontaggio e rimontaggio, i costi di trasporto, i costi di fermo macchina, la perdita di prodotti o materiali, i danni conseguenti alla difettosità del prodotto, i danni derivanti da vizi non tempestivamente denunciati, i danni derivanti da uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite dal Venditore, i danni derivanti da installazione non corretta, i danni derivanti da mancata manutenzione, i danni derivanti da interventi (anche manutentivi) di terzi che non siano stati concordati con Venditore o autorizzati da quest'ultimo.

In ogni caso, la responsabilità complessiva del Venditore per inadempimento contrattuale, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, non potrà eccedere il valore dei Beni cui si riferisce l'inadempimento, come risultante dalla Conferma d'Ordine. L'Acquirente è tenuto a adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per limitare l'entità del danno e non può pretendere il risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

8. Riserva di proprietà e trasferimento del rischio

Il Venditore si riserva la proprietà dei Beni venduti fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del codice civile. Fino al momento del trasferimento della proprietà, l'Acquirente assume la qualità di custode dei Beni e risponde della loro conservazione in perfetto stato secondo le regole della diligenza professionale di cui all'art. 1176 del codice civile, astenendosi da qualsiasi atto che possa pregiudicare i diritti del Venditore. L'Acquirente non può alienare, concedere in pegno, in locazione o in comodato i Beni oggetto di riserva di proprietà senza il preventivo consenso scritto del Venditore, né può costituire o far costituire diritti di terzi su tali Beni. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha diritto a propria discrezione di rivendicare i Beni presso i terzi acquirenti e/o di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e/o esigere il risarcimento del danno. Qualora l'Acquirente non provveda al pagamento integrale del prezzo nei termini pattuiti, il Venditore ha diritto di recuperare i Beni, previa costituzione in mora dell'Acquirente e decorso inutilmente un termine di quindici giorni per l'adempimento da parte dell'Acquirente all'obbligo di restituzione dei Beni. La restituzione e/o il recupero dei Beni avviene a spese dell'Acquirente e non pregiudica il diritto

del Venditore di agire per il risarcimento del danno ulteriore e per il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, interessi, spese di custodia e ogni altro onere.

Ferma la riserva di proprietà, il rischio di perimento o deterioramento dei Beni si trasferisce all'Acquirente nel momento in cui i Beni sono messi a disposizione dell'Acquirente presso lo stabilimento o il magazzino del Venditore, in conformità alla clausola Ex Works di cui all'articolo 5 (*Modalità e termini di consegna - Ex Works*) che precede e secondo quanto ivi previsto.

9. Utilizzo e manutenzione dei Beni

L'Acquirente riconosce e accetta che il Venditore non è tenuto a verificare l'idoneità dei Beni alle specifiche esigenze dell'Acquirente, né a fornire consulenza tecnica o commerciale in merito all'utilizzo dei Beni, salvo espressa pattuizione contraria contenuta nella Conferma d'Ordine.

I Beni devono essere utilizzati in conformità alle indicazioni fornite dal Venditore e alle istruzioni condivise con l'Acquirente, nonché in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale. I Beni devono essere mantenuti secondo le indicazioni del Venditore e le istruzioni condivise con l'Acquirente e l'Acquirente è tenuto a utilizzare esclusivamente materiali di consumo e ricambi originali o espressamente approvati dal Venditore, il tutto anche a pena di non operatività della garanzia di cui all'articolo 6 (*Garanzia per vizi*) che precede.

10. Previsioni di natura tecnica o operativa

Ferma la clausola Ex Works, trasporti di misure speciali o in condizioni particolari sono esclusi dalla quotazione.

L'imballo in gabbia è escluso se non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine.

L'Acquirente è tenuto a restituire al Venditore i cavalletti a rendere ricevuti con l'imballo entro 90 (novanta) giorni dalla consegna. Decorso tale termine senza che l'Acquirente abbia restituito i cavalletti, questi saranno fatturati dal Venditore all'Acquirente, che sarà tenuto a corrispondere il relativo importo.

Destinazioni o trasporti in alta quota (montagna) di prodotti composti da Vetrocamera devono essere specificati in fase di Ordine per prendere accordi con l'Acquirente, riguardo le eventuali soluzioni tecniche da adottare.

Con riferimento alle modalità di utilizzo e mantenimento dei prodotti, siano essi solo vetrocamera oppure prodotti completi, si rimanda alle prescrizioni reperibili sul sito web del Venditore.

Certificazioni speciali saranno rilasciate solo se preventivamente richieste e contrattualmente confermate anche nella Conferma d'Ordine.

11. Ulteriori condizioni relative ai soli Beni per il settore edile/navale

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto Beni per il settore edile, trovano applicazione anche le seguenti ulteriori previsioni, oltre a tutti i termini e le condizioni previste nelle presenti condizioni generali di vendita:

- (i) fatturazione al multiplo di 4 cm;
- (ii) fatturazione al rettangolo circoscritto;
- (iii) le quotazioni si intendono riferite a volumi rettangolari e in assenza di misure sono da considerarsi indicative; per volumi sagomati trovano applicazione aumenti da concordare;
- (iv) il Venditore si riserva di confermare l'Ordine dopo la verifica delle dimensioni esecutive;
- (v) il Venditore non esegue, né prima né dopo la conclusione del contratto, alcuna verifica di calcolo sull'idoneità della composizione;

- (vi) qualora l'Ordine e/o la Conferma d'Ordine siano accompagnati da elaborato privo di tolleranze dimensionali, il Venditore applicherà quelle che riterrà più opportune in funzione del ciclo produttivo necessario e comunque fino ad un massimo di ± 3 mm; in ogni caso il Venditore potrà sostituire senza alcun preavviso le tolleranze specificate dall'Acquirente e/o nella Conferma d'Ordine, ma incompatibili con i limiti tecnico-costruttivi del materiale richiesto e/o della tecnologia in uso, fino comunque al limite massimo di cui sopra;
- (vii) tolleranze e conformità materiale secondo rapporto tecnico UNI/TR 11404:2011 (rimandante a normative UNI 6534 UNI EN 356 1279-1 1279-5 1863-1 12150-1 UNI EN ISO 12543-6);
- (viii) con riferimento ai vetri con tecnologia Spallsheild, i volumi aventi caratteristiche BR2/NS BR3/NS BR4/NS BR5/NS BR6/NS recano naturalmente una maggiore presenza di puntinature rispetto ai prodotti standard; ciò non costituisce e non sarà considerato difetto, bensì caratteristica del Bene;
- (ix) richieste di conformità ad altre norme o registri di classifica saranno valutati singolarmente.

12. Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Acquirente e il Venditore si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di carattere tecnico, commerciale, finanziario o di altra natura di cui vengano a conoscenza in occasione o in conseguenza della conclusione e/o dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di cinque anni e non si estende alle informazioni che siano di pubblico dominio o che una delle parti sia tenuta a divulgare per obbligo di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria. Le parti si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate di cui sopra per scopi diversi dall'esecuzione del contratto e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo che la divulgazione sia necessaria per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e avvenga nei confronti di collaboratori, consulenti o fornitori vincolati a loro volta da obblighi di riservatezza. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'obbligo di risarcire il danno derivante dalla divulgazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della conclusione e/o dell'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Ciascuna parte, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna a adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, a notificare tempestivamente eventuali violazioni dei dati personali e a cooperare con le autorità di controllo competenti. Ciascuna parte è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in violazione delle disposizioni del Regolamento.

13. Forza maggiore

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto qualora tale inadempimento o ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento straordinario, imprevedibile e al di fuori del controllo della parte interessata, che renda impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni contrattuali in capo alla parte stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono causa di forza maggiore: eventi naturali quali terremoti, alluvioni, incendi e altre calamità naturali; guerre, atti di terrorismo, sommosse, disordini civili, scioperi generali o di categoria; provvedimenti dell'autorità pubblica che impediscano o limitino l'esecuzione del contratto; epidemie o pandemie; interruzioni prolungate dei servizi di trasporto, comunicazione o fornitura di energia; eccezionali anomalie nell'andamento del prezzo dell'energia; difficoltà di approvvigionamento delle

materie prime o dei componenti essenziali per la produzione dei Beni; incendi, allagamenti o altri eventi che colpiscano gli stabilimenti o i magazzini del Venditore o dei suoi fornitori.

La parte che invoca la forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta all'altra parte, specificando la natura dell'evento, la sua prevedibile durata ove possibile e le eventuali misure adottate per limitarne gli effetti. Al verificarsi di un evento di forza maggiore oggetto di comunicazione come sopra, le obbligazioni delle parti non ancora adempiute sono sospese e i relativi termini contrattuali sono prorogati per un congruo periodo.

14. Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Qualsiasi cessione effettuata in violazione di tale divieto è nulla e non produce effetti nei confronti della parte ceduta. Il consenso alla cessione non può essere irragionevolmente negato qualora il cessionario offra garanzie di solvibilità e affidabilità professionale oggettivamente adeguate. In caso di cessione autorizzata, il cedente rimane solidalmente responsabile con il cessionario per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo espressa liberazione da parte del contraente ceduto.

Il Venditore ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto senza necessità di preventivo consenso dell'Acquirente.

15. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve di diritto, senza necessità di diffida ad adempiere né di dichiarazione giudiziale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte dell'Acquirente entro trenta giorni dalla scadenza; sottoposizione dell'Acquirente a procedure concorsuali, di composizione della crisi d'impresa, di liquidazione giudiziale o di amministrazione straordinaria, o altre procedure assimilabili nella giurisdizione di appartenenza dell'Acquirente; cessazione dell'attività da parte dell'Acquirente; perdita dei requisiti di affidabilità patrimoniale o commerciale dell'Acquirente. In tali ipotesi, il Venditore ha diritto di trattenere gli acconti eventualmente versati a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Laddove il Venditore intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve comunicare all'Acquirente, per iscritto, la propria volontà di avvalersi della clausola medesima, con indicazione specifica della causa di risoluzione. La risoluzione si verifica automaticamente al momento del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, ovvero, in caso di mancato ritiro della raccomandata, decorsi dieci giorni dalla prima presentazione. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, il Venditore ha diritto di trattenere e/o recuperare i Beni non integralmente pagati, in forza della riserva di proprietà di cui al precedente articolo 8 (*Riserva di proprietà e trasferimento del rischio*).

16. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere effettuate per iscritto, esclusivamente in lingua italiana o inglese. Le comunicazioni devono essere inviate agli indirizzi indicati nella Conferma d'Ordine o in altri documenti contrattuali, ovvero agli indirizzi successivamente comunicati per iscritto dalle parti. In caso di mancata comunicazione di variazione dell'indirizzo, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo noto si intendono validamente effettuate. L'Acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente al Venditore ogni variazione della propria sede legale, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di ogni altro recapito indicato nella Conferma d'Ordine.

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali indicate nella Conferma d'Ordine. Ogni variazione del domicilio eletto deve essere tempestivamente comunicata all'altra parte con le modalità sopra indicate. In mancanza di tale comunicazione, le notificazioni e le comunicazioni effettuate presso il domicilio originariamente eletto si intendono validamente eseguite. Le parti si impegnano a mantenere aggiornati i propri recapiti e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi. Per le comunicazioni di carattere operativo ordinario non aventi rilevanza ai fini della validità o efficacia del contratto, le parti possono utilizzare anche la posta elettronica ordinaria o altri mezzi di comunicazione telematica, fermo restando che tali comunicazioni non sostituiscono quelle che devono essere effettuate con le modalità formali sopra indicate. In particolare, le comunicazioni relative a denunce di vizi, contestazioni, diffide, risoluzioni, recessi e ogni altra comunicazione avente rilevanza giuridica devono essere effettuate esclusivamente mediante i canali email ufficiali utilizzati per l'invio delle Conferme d'Ordine; non saranno ritenute valide comunicazioni pervenute tramite canali alternativi come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, social media, messaggistica chat o telefonate.

17. Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni generali di vendita e il contratto sono regolati, disciplinati e interpretati secondo la legge della Repubblica Italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (Convenzione di Vienna – CISG), nonché di ogni altra norma di conflitto che possa comportare l'applicazione di una legge diversa da quella italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e/o delle presenti condizioni generali, o comunque derivante da o connessa con le presenti condizioni generali, il contratto e le relative trattative, l'Ordine, la Conferma d'Ordine, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana e sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia.